



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 13/10/2020

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 19/02/2020, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 12/10/2016 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/03/2019.

Concludeva, quindi per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.624,35 *“al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto”*, così dettagliati:

- € 378,56 a titolo di “commissioni accessorie”
- € 946,40 a titolo di “commissioni di mediazione”
- € 1.022,84 a titolo di “spese contrattuali e di istruttoria”;
- € 276,55 a titolo di “commissioni di estinzione”.

Instava, altresì, per la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, nonché per il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 e quindi il rimborso di € 20,00 per le spese della procedura ABF.

Non risultano presentate controdeduzioni da parte dell'intermediario resistente.



L'istruttoria documentale evidenzia un abbuono di € 10.201,00 a titolo di interessi corrispettivi (TAN: 8,689%) e un addebito di € 276,55 a titolo di "commissioni di anticipata estinzione" relativamente al contratto n. 26444, sottoscritto in data 12/10/2016, depositato in copia integrale.

La parte ricorrente ha altresì chiarito che il contratto n. 26444 sarebbe quello già rubricato n. 616272, cui si riferiscono il conteggio estintivo prodotto e la liberatoria. Sul contratto non risultano elementi utili a conferma di ciò, ma in effetti gli importi indicati corrispondono.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

Infine si rileva che nel conteggio estintivo risulta un addebito a tale titolo di € 276,55 pari all'1% del capitale residuo come riportato nel medesimo conteggio.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1° 9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. *up front*); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. *recurring*).

Il ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento (estinto dopo 29 rate rispetto a 120 complessive): la domanda principale va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano, come provate tramite i documenti versati dal ricorrente ed alla luce della mancata costituzione dell'intermediario.

La commissione "spese lavorazione pratica" sono da qualificare come costo di natura *up front* alla luce dagli orientamenti condivisi fra i Collegi. La commissione in esame risulta, infatti, volta a remunerare attività anteriori al perfezionamento del contratto, quali l'



“apertura della pratica” e quelle volte al “perfezionamento della cessione (notifica all’ATC)”.

La voce “commissioni rete distributiva” ha anch’essa natura di costo up front. Sempre secondo l’orientamento condiviso dei Collegi se la prestazione si esplicita nel compimento di attività volte esclusivamente alla conclusione del contratto di finanziamento, ad esso prodromiche e che si esauriscono con la stipula dello stesso, non vi è dubbio sulla natura up-front del relativo costo. La descrizione della commissione in oggetto è volta a remunerare le attività svolte dall’intermediario del credito intervenuto (nella fattispecie in esame, o un agente in attività finanziaria o un mediatore creditizio), “finalizzate esclusivamente alla conclusione del contratto sino alla liquidazione”.

Le “commissioni di gestione”, che descrivono attività “continuative di gestione del credito” e come tali perduranti per tutta la durata del contratto, sono da qualificare di natura recurring e come tali devono essere liquidate, per altro in armonia con il criterio contrattualmente previsto, che individua come regola per la retrocessione in caso di estinzione anticipata quella “del pro rata temporis”.

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,69%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	75,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	61,31%

rate pagate	29	rate residue	91	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese lavorazione pratica				1.348,80	Upfront	61,31%	826,89		826,89
Commissioni rete distributiva				1.248,00	Upfront	61,31%	765,09		765,09
Commissione di gestione				499,20	Recurring	75,83%	378,56		378,56
Totale				3.096,00					1.970,54

Quanto alla richiesta del ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

Con riferimento alla pretesa relativa al rimborso della penale per l’estinzione anticipata del prestito, il Collegio rileva che nel conteggio estintivo del contratto risulta un addebito a tale titolo di € 276,55 pari all’1% del capitale residuo, superiore ad € 10.000,00.

In ordine a tale domanda, però, la parte ricorrente non ha esplicitato a che titolo l’indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi, né le ragioni per cui la sua applicazione sarebbe stata priva di giustificazione ed altresì nulla ha esplicitato in ordine al fatto se il finanziamento in controversia fosse stato estinto mediante rinnovo con il medesimo intermediario.

Il Collegio, alla luce delle risultanze documentali, ritiene di non accogliere la domanda del ricorrente *in parte qua*, conformandosi al principio stabilito dal Collegio di Coordinamento, di cui alla pronuncia n. 5909/2020, secondo cui:

«Tra i casi in cui i Collegi territoriali dovranno prestare particolare attenzione alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

allegazioni del ricorrente in merito ad un indennizzo non giustificato si può enunciare l'ipotesi di un contratto di finanziamento estinto per il tramite di nuova finanza messa a disposizione dal medesimo intermediario, con cui viene contestualmente stipulato un nuovo contratto di finanziamento, o il caso in cui gli interessi praticabili sul mercato siano significativamente aumentati nel lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del finanziamento e il suo anticipato rimborso, consentendo perciò all'intermediario di reimpiegare con vantaggio certo la provvista ricevuta.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo:

“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”».

Da ultimo, per quanto concerne la richiesta del ricorrente di rimborso delle spese legali, si rinvia al costante orientamento secondo cui viene negato alle spese di assistenza professionale carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, ne viene negata la rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima.

Nel caso di specie non sussistono ragioni specifiche e particolari per riconoscerne il rimborso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.970,54, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA